

Assicurazione Incendio e Scoppio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Incendio e Scoppio"



Data di realizzazione 04/10/2024. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 – Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; pec: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74); iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di € 54.127.622,33, di cui: la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000,00; la parte relativa alle riserve patrimoniali è di € 11.145.019,93 al netto dell'utile di esercizio.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>.)

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di € 52.050.189, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di € 18.763.946, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di € 113.655.008 ed il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 218,4%.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni in merito alla garanzia prevista con i relativi eventi dannosi.

GARANZIA INCENDIO E SCOPPIO

La garanzia opera per danni causati dai seguenti eventi:

Incendio - Fuoco violento e distruttivo che si verifica quando uno o più oggetti vengono bruciati da fiamme al di fuori di un luogo appropriato; può auto estendersi e propagarsi.

Fulmine - Fenomeno naturale che causa una scarica elettrica molto intensa.


Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si propaga da solo con elevata velocità.


Scoppio - Improvvisa rottura di contenitori dovuta a pressione eccessiva dei liquidi contenuti negli stessi, che non produce gas e vapori (non è quindi un'esplosione).

Fumo - Fumo che a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o scarsa manutenzione - fuoriesce dagli impianti per la produzione di calore, che devono essere collegati con adeguate condutture ad appropriati camini (ad es. stufe).

Per tutti questi eventi dannosi, la Compagnia paga una somma di denaro pari al massimo a quella del valore di ricostruzione a nuovo della casa.


	<p>Inoltre, la Compagnia paga un indennizzo in caso di:</p> <p>Demolizione e sgombero - Se vengono sostenute spese per demolire, sgomberare e trasportare, presso un'ideale discarica, le macerie e i rifiuti derivanti da uno degli eventi dannosi coperti, la Compagnia rimborsa una somma di denaro pari al 10% dell'Indennizzo pagato per l'evento che ha danneggiato la casa. Questa somma è pari al massimo al 10% del valore di ricostruzione a nuovo della casa e non può mai superare 250.000 euro per anno assicurativo, anche se la Persona assicurata ha sottoscritto con noi più polizze che coprono lo stesso rischio.</p> <p>Ricorso di Terzi - Se la Persona assicurata, o qualcuno di cui è responsabile civilmente secondo quanto stabilito dal Codice Civile, deve risarcire i danni provocati in maniera diretta a cose di proprietà di altre persone da eventi coperti dalla presente polizza (in termini giuridici si parla di danni materiali subiti dal terzo danneggiato), la Compagnia paga per conto della Persona assicurata il risarcimento fino a un massimo di 250.000 euro a sinistro per ogni casa assicurata. Tali somme comprendono il valore del bene, gli interessi e le spese.</p> <p>L'indennizzo non può mai superare 2.500.000 di euro per anno assicurativo, anche se la Persona assicurata ha sottoscritto con noi più polizze che coprono lo stesso rischio.</p>
L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme massime pagabili (i massimali) contrattualmente previste o concordate.	


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza, oltre a quanto indicato nel DIP Danni.


 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non si ha diritto a ricevere alcun indennizzo in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - smarrimento o furto di parti della casa assicurata; - danni cosiddetti indiretti, come ad esempio i cambiamenti di costruzione, l'impossibilità di affittare, di godere o ottenere un reddito commerciale od industriale, la sospensione di attività lavorativa o qualsiasi danno non materiale alla casa assicurata; - contaminazione batteriologica, chimica, nucleare e radioattiva; - danni subiti a tutto ciò che, ai fini di questa polizza, non consideriamo come casa. <p>Inoltre, solo per l'evento Ricorso di terzi, non sono coperti i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che appartengono ad altri, ma che la Persona assicurata ha in consegna o custodia, o detiene a qualsiasi titolo; - che derivano dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno, indipendentemente dalla loro natura; - subiti da tutte le persone che non consideriamo terzi. 	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Come indicato nel Dip Danni, è necessario informarne la Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o se ne è venuti a conoscenza, in uno dei seguenti modi: sul sito www.mediolanumassicurazioni.it - Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); Mail: sire@mediolanum.it; contattando il Family Banker.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti servizi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese.</p>

	Prescrizione: Ogni diritto che deriva dalla polizza deve essere esercitato entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Come indicato nel Dip Danni, la persona assicurata deve fornire informazioni vere, corrette e complete su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggerlo oppure no; in caso contrario si potrebbe non avere più diritto all'indennizzo, vederlo ridotto oppure la polizza potrebbe essere chiusa, come previsto dal Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato il diritto a ricevere l'indennizzo e aver valutato l'ammontare del danno, la Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non ci sia un disaccordo sulla somma da pagare.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</p> <p>L'importo del premio è finanziato, e quindi viene aggiunto a quello del mutuo e suddiviso nelle rate da restituire alla Banca.</p> <p>Ai premi relativi a questa polizza è applicata per legge un'imposta del 22,5%, comprensiva dell'addizionale antiracket – antiusura dell'1%.</p> <p>Se non viene pagato il premio, tutte le garanzie restano sospese e l'aderente sarà coperto solo a partire dalle ore 24 del giorno in cui lo pagherà alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia o il Distributore della polizza (cioè Banca Mediolanum), quest'ultimo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia, possono infine applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.</p>
Rimborso	In caso di rimborso anticipato di tutto il mutuo la Compagnia restituisce all'aderente il premio di polizza, o la parte del premio che non è stata utilizzata per proteggerlo, al netto delle spese amministrative pari a 25 euro e delle imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Oltre quanto indicato nel Dip Danni non cambia la data di scadenza della polizza se l'allungamento della durata del mutuo deriva dall'aver posticipato il pagamento di una o più rate.
Sospensione	Non è prevista per l'aderente la possibilità di sospendere le garanzie. Resta in ogni caso fermo quanto specificato rispetto all'ipotesi di mancato pagamento del premio di polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, l'aderente ha diritto di chiudere la polizza entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha, inoltre, diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese amministrative effettivamente sostenute dall'impresa indicate nella documentazione assicurativa.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Questa polizza-convenzione è pensata per proteggere, e quindi assicurare, chi ha richiesto un mutuo a Banca Mediolanum per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa di proprietà, sua o di un'altra persona, in caso danni materiali e diretti provocati dai seguenti eventi: Incendio, Fulmine, Esplosioni, Scoppio e Fumo. Inoltre, la Compagnia paga un indennizzo per le spese sostenute in caso di Demolizione e sgombero e per le richieste di risarcimento in caso di Ricorso di terzi, derivanti da uno degli eventi dannosi elencati sopra.</p>	



Quali costi devo sostenere?

Il totale dei costi, compreso nel premio di polizza, è pari al 41% di cui il 25% rappresenta l'importo che spetta al Distributore a titolo di provvigione.

In caso di chiusura della polizza entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo nonché di rimborso anticipato di tutto il mutuo, dal premio rimborsato sarà trattenuto un importo pari a 25 euro per spese amministrative.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami verso Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se tra la Persona assicurata, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia ci sono disaccordi relativi alla natura o alle conseguenze del sinistro, è possibile chiedere che la relativa decisione venga presa da tre periti nominati uno per parte e il terzo scelto insieme. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

AVVERTENZA

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.